

viste le proposte dell'Ufficio di Presidenza; sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari ed i Presidenti delle Commissioni permanenti;

delibera

di approvare le variazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1978 quali risultano dall'allegato documento (*vedasi pag. 2771*) che fa parte integrante della presente deliberazione ».

#### **Votazione**

*Presidente*

Pongo in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio di Presidenza.

(*Il Consiglio approva*).

#### **Dibattito sul disegno di legge concernente la riforma sanitaria**

#### **Comunicazioni della Giunta in merito alla situazione ospedaliera in Lombardia**

#### **Dibattito**

*Presidente*

Pongo in discussione l'argomento iscritto al n. 28 dell'o.d.g.: « Dibattito sul disegno di legge concernente la riforma sanitaria », abbinato a « Comunicazioni della Giunta in merito alla situazione ospedaliera in Lombardia ».

La parola all'Assessore Thurner.

*Thurner - Assessore*

Signor Presidente, Colleghi. Lo scopo della presente relazione non vuol essere quello di analizzare in modo compiuto e particolareg-

*Presidente*

La parola al Consigliere Conti.

*Conti*

Signor Presidente, a nome anche degli altri proponenti dell'ordine del giorno, devo chiederle di considerare un emendamento che proponiamo alle ultime righe della pagina 2. E precisamente: « Dando mandato alla stessa e alle competenti Commissioni consiliari di seguire... » e qui bisogna aggiungere « in accordo con le altre Regioni, gli sviluppi della vertenza medesima »; anche perché abbiamo avuto l'esperienza che, dal Trentino alla Sicilia, il perseguire soluzioni a livello regionale, non è indicato.

Per considerazioni analoghe, bisognerebbe sopprimere, dopo « vertenza medesima », le parole « per la predisposizione di ogni atto

utile al suo definitivo superamento », in modo che verrebbe la frase così: « ...di seguire, in accordo con le altre Regioni, gli sviluppi della vertenza medesima, nell'interesse della collettività regionale... ».

Per ciò che riguarda la parte del documento che si riferisce al disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale, vorrei aggiungere, alle cose che sono state dette qui dai Colleghi, che nell'ordine del giorno è contenuto un contributo all'esame di quanto il disegno di legge sia idoneo a difendere la salute dei lavoratori, e di tutti i cittadini, contro le nocività che vengono dall'industria, e credo che nessuno si meraviglierà se dalla Lombardia — così duramente provata in questo ambito — viene un contributo di questo genere.

Esaminando sotto questo profilo il disegno di legge, noi possiamo ravvisare un articolo estremamente efficiente, molto corretto, che è l'articolo 4. L'articolo 4 prevede che i requisiti dell'ambiente — e quindi dell'ambiente interno alla fabbrica e dell'ambiente esterno alla fabbrica — i requisiti dell'aria, dell'acqua, del suolo, dei cibi, dei farmaci, dei cosmetici, di tutto ciò che viene in contatto con l'organismo umano, devono essere fissati con una disposizione, con una normativa nazionale. Questo articolo 4 recupera quanto c'è d'insufficiente nella legge 319 del 1976 sugli scarichi idrici, e quanto c'è di ambiguo, per ciò che si riferisce all'inquinamento atmosferico, nel Decreto 616. Ma altri articoli non sono, a nostro avviso, sufficientemente coerenti con questa impostazione. In particolare, nell'articolo 20 riteniamo che debba essere modificato, se non tolto, questo riferimento al segreto industriale.

L'esperienza che è stata fatta in Lombardia, a proposito di ciò che è accaduto alla ICMESA, ci ha dimostrato che i procedimenti tenuti segreti, sono tenuti segreti e non sono brevettati in quanto troppo pericolosi. Sappiamo, infatti, che la Givaudan, che è

proprietaria di un brevetto per la produzione di tricolorofenolo, nell'ICMESA non seguiva il procedimento brevettato, bensì una modifica non brevettata. Per quale motivo seguiva un procedimento modificato e non brevettato? La ragione è chiara: perché questo procedimento dà origine, anche indipendentemente dagli incidenti, ad un tricolorofenolo così poco affidabile sotto il profilo dell'inquinamento da diossina, che poteva la Givaudan conservare la propria clientela di produttori di cosmetici soltanto tenendo celato il modo in cui produceva il tricolorofenolo. Questa pericolosità del segreto è stata ravvisata, del resto, in maniera molto netta e denunciata in maniera molto chiara dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'ICMESA, la quale ha indicato — se non vado errata, più volte nel testo che abbiamo ricevuto in queste settimane — la grave responsabilità che si sono assunti i dirigenti dell'ICMESA tenendo segreto il loro procedimento e vietando l'accesso degli ispettori del lavoro al reparto B.

Questa nostra esperienza è la ragione che ci spinge a dire che non deve essere limitata l'attività dell'Unità sanitaria locale, in tutela della salute, dalle barriere del segreto industriale. Vorrei ricordare qui che leggi attualmente in vigore sono meno rispettose del segreto industriale di quanto lo sia questo disegno di legge. Mi riferisco alla legge 303 del 1958 sull'igiene industriale, la quale fa obbligo al datore di lavoro di informare i lavoratori sulle nocività a cui sono esposti; mi riferisco anche alla legge 628 del 1961 sulle ispezioni industriali, legge che — pur conferendo una facoltà di indagine limitata agli ispettori del lavoro — toglie però questi limiti quando l'indagine si riferisce a problemi che hanno attinenza con la tutela della salute. Saremmo quindi, se il Senato non approverà una modifica di questo articolo della legge, in una situazione assurda, in cui una legge sulle ispezioni deroga dal segreto industriale per fare spazio alla tutela della salute, e una legge sulla tutela della salute fa invece

del segreto industriale una barriera impenetrabile.

Secondo noi, va modificato anche l'ultimo comma dell'articolo 20, perché prevede che la ricerca sulle nocività presenti nell'ambiente di lavoro possa venire promossa soltanto su esigenze concordemente verificate tra le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro. Ora, qui il pericolo non sta soltanto nella ricerca obbligatoria del consenso da parte del datore di lavoro, ma il pericolo sta anche nella considerazione che il parere della rappresentanza sindacale sia vincolante a questo riguardo. Infatti, la tutela della salute è compito della Repubblica e non è compito della contrattazione sindacale. Non si può mettere la salute allo stesso livello del salario o delle ferie, o dell'orario di lavoro, vale a dire fra le cose trattabili, perché — e il movimento operaio ce l'ha insegnato in questi anni — la salute non si vende, la forza lavoro sì, ma la salute no. Perciò noi dobbiamo prevedere che l'Unità sanitaria locale possa a pieno titolo entrare nell'ambiente produttivo per vedere se vi è un attentato alla salute, così come può entrare in qualsiasi altro ambiente.

Nell'articolo 24, noi vorremmo che la dizione « malattie professionali » (tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nei confronti delle malattie professionali), venisse sostituita con la dizione « patologia del lavoro ». Perché? Perché le malattie professionali sono 49 malattie che hanno questa caratteristica: possono essere contratte esclusivamente, o quasi esclusivamente, in condizioni di lavoro e pertanto sono assicurabili nella legislazione sull'assicurazione obbligatoria. Ma noi vogliamo difendere la salute dei lavoratori contro tutti gli attentati e non soltanto contro quelli che solo in condizioni di lavoro possono essere perpetrati. In altri termini, noi non vogliamo difendere la salute dei lavoratori soltanto contro la silicosi e l'asbestosi: noi vogliamo difendere la salute dei lavoratori anche contro quella patologia degenerativa che ravvisa

più cause, oppure, per esempio, contro la patologia psichica, che evidentemente non è riferibile soltanto ai ritmi e alle catene, ma anche ad altre caratteristiche della nostra vita.

Infine, sempre nel contesto del primo comma dell'articolo 24, ci sembra che sarebbe molto importante sopprimere il riferimento alle esigenze della produzione. Sarebbe molto importante per rispettare la Costituzione: perché la Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute, la Costituzione non dice che la Repubblica tutela la salute nel rispetto delle esigenze della produzione. Se rimanesse questa dizione nel testo della legge, noi avremmo due categorie di cittadini: una categoria di cittadini di serie A di cui si tutela la salute; una categoria di cittadini di serie B (i lavoratori) di cui si tutela la salute nel rispetto delle esigenze della produzione.

Viva è la speranza che questi contributi del Consiglio regionale possano venire accolti.